

Il Giudice

A scioglimento della riserva ed esaminati gli atti di causa,

Osserva.

Non sussistono i presupposti per sospendere l'esecutività del titolo esecutivo, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 12624-13 emessa il 16.12.13 .

Ed invero parte opponente ha dedotto a fondamento delle proprie pretese la nullità e l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto, che sarebbe avvenuta nelle mani di persona ignota e comunque in violazione dell'art. 139 c.p.c.; la carenza di *procura ad litem* nell'atto di precetto; l'essersi reso disponibile ad effettuare il pagamento; l'incertezza del credito; l'essere il titolo esecutivo sottoposto a gravame.

Parte opposta, dal suo canto, ha contestato le deduzioni di **L. P.**, eccependo l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto unicamente vizi dell'atto di precetto e contestandone nel merito a fondatezza.

Alla luce delle risultanze istruttorie sinora raggiunte, va evidenziato che dalla relata di notifica dell'atto di precetto del 10.12.14 emerge che l'atto è stato

ILCASO.it

<<consegnato al portiere dello stabile A [redacted] C [redacted],
avendo rinvenuto chiuso>>.

Parte opponente ha evocato la violazione dell'art. 139 c.p.c., non essendovi prova delle ricerche effettuate dall'U.G. addetto alla notifica presso la sua abitazione e misconoscendo l'identità del ricevente.

Tuttavia, occorre ricordare al riguardo che, in caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., con consegna dell'atto al portiere di un condominio per superare la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica non è sufficiente che quest'ultimo provi l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il consegnatario ovvero che questi sia alle dipendenze esclusive di un terzo, ma è altresì necessario che dimostri che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario nell'ambito dello stesso stabile (Cass., 5 marzo 2014, n. 5220).

Nel caso in esame la notifica effettuata al portiere presso l'indirizzo indicato da L [redacted] P [redacted] anche nella sua carta intestata è, quindi, esistente e valida e, peraltro, ha raggiunto il suo fisiologico scopo di rendere edotto l'opponente della minaccia di ricorrere ad esecuzione forzata in suo danno da parte di T [redacted] M [redacted].

Ciò è confermato dalle difese svolte nel merito circa la certezza e la liquidità del credito da parte di L. ~~XXXXXXXXXX~~ P. ~~XXXXXX~~.

Tuttavia anch'esse appaiono infondate: sebbene il titolo esecutivo giudiziale sia stato sottoposto a gravame, ciò non esclude che esso possa essere posto ad esecuzione forzata per il credito in esso indicato.

Infine, anche la mancanza di procura alle liti conferita all'avv. C. ~~XXXXXXXXXX~~ nell'atto di precetto non ne inficia la validità, posto che la controparte ha documentato il conferimento relativamente ad altro precedente atto di precetto.

IL CASO .it
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo.

Esaminate le istanze istruttorie formulate dall'opponente nella II memoria istruttoria, non ammette la prova orale richiesta sui capitoli 1), 3) e 10) poiché *negativa non sunt probanda*; né quella richiesta sui capitoli restanti poiché vertenti su circostanze di fatto comprovabili documentalmente.

Dichiara inammissibile il generico disconoscimento dichiarato da L. ~~XXXXXXXXXX~~ P. ~~XXXXXX~~.

Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del

la convocazione delle parti all'udienza del 2.2.17

ore 9:30.

Si comunichi.

05/12/2016

Il Giudice

Miriam Iappelli

IL CASO.it

Firmato Da: IAPPELLI MIRIAM Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6b047

